

## **I GIUDICI E L'ILLEGITTIMITA' DELLE TELECAMERE**

Avv. Luca Giacopuzzi, Avvocato esperto in diritto della privacy

Studio Legale Giacopuzzi – Diritto d'Impresa

([www.studiogiacopuzzi.it](http://www.studiogiacopuzzi.it))

Una recente sentenza del Tribunale di Mantova<sup>1</sup> permette di comprendere quale sia lo *standard* cui si deve uniformare un sistema di videosorveglianza per non essere dichiarato illegittimo e illustra le conseguenze che, in caso contrario, ne derivano.

Trattasi di un provvedimento significativo, in quanto è uno dei pochi in cui detto argomento viene affrontato da un Giudice anziché dal Garante per la protezione dei dati personali, come noto molto attento alla tematica in esame (disciplinata anche a mezzo di tre provvedimenti<sup>2</sup> a carattere generale, il primo dei quali emanato nel lontano anno 2000).

A tanta attenzione riservata alla videosorveglianza da parte dell'Autorità Garante non corrisponde altrettanta sensibilità del legislatore, sinora del tutto deficitario.

All'Italia, infatti, difetta una normativa specifica in tema di videosorveglianza; nonostante l'importanza del fenomeno, ad oggi l'unico riferimento alla installazione di telecamere in luoghi privati è contenuto nell'art. 1122ter del Codice Civile (norma che, peraltro, nemmeno stabilisce le modalità tecniche in base alle quali deve ritenersi legittima l'installazione di un impianto di videosorveglianza, limitandosi, invece, a definire le maggioranze necessarie per l'approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, delle deliberazioni concernenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio).

Tale anomia non può essere colmata neppure ricorrendo ai precetti di matrice penalistica, in quanto la tutela della riservatezza in ambito domiciliare sotto il profilo penale riguarda beni diversi rispetto a quelli oggetto di considerazione in ambito privatistico, sicchè un

---

<sup>1</sup> Tribunale Mantova, Sezione prima, 5 novembre 2013

<sup>2</sup> Provv. 29 novembre 2000; provv. 29 aprile 2004; provv. 8 aprile 2010

comportamento che pur non rientra nell'ambito di previsione dell'art. 615 bis del Codice Penale non necessariamente può ritenersi lecito in sede civile<sup>3</sup>.

Il giudice virgiliano, chiamato a pronunciarsi circa la fondatezza della domanda volta ad ottenere la rimozione di due telecamere ritenute illegittime, supera l'*impasse* derivante dall'assenza di norme di legge a disciplinare la materia facendo ricorso alle indicazioni teorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il magistrato, infatti, osserva espressamente circa i provvedimenti a carattere generale in materia di videosorveglianza dell'Autorità Garante che "pur non potendosi riconoscere a tali atti natura normativa (...) deve nondimeno ritenersi che gli stessi esprimano fondamentali criteri per valutare se una determinata attività comporti o non violazione del diritto alla riservatezza".

Il passaggio è estremamente significativo, e, a ben vedere, ha una portata più ampia rispetto al caso di specie, in quanto afferma la rilevanza dei provvedimenti del Garante della Privacy anche oltre i confini che le sono propri: da indicazioni di settore a criteri ermeneutici per stabilire la legittimità, o meno, di un sistema di videosorveglianza.

Per la cronaca, il Tribunale ha condannato i convenuti all'immediata rimozione delle telecamere da questi installate, perché il trattamento di dati personali veniva effettuato in spregio alle norme.

Ciò in quanto, nel caso sottoposto all'attenzione del Giudice, (i) i manufatti erano stati installati senza il consenso dei soggetti che vantavano un diritto di servitù di passaggio sull'area oggetto di ripresa, (ii) i cartelli informativi della presenza delle telecamere non erano stati collocati prima del raggio di azione delle stesse, (iii) la conservazione delle immagini non era limitata alle 24 ore successive alla registrazione, ed infine (iv) l'angolo visuale delle telecamere non era limitato all'area da presidiare.

Tra gli argomenti evidenziati dal Tribunale di Mantova desta qualche perplessità quello sub (i), poiché la necessità di ottenere il consenso dell'interessato si pone in contrasto con quanto stabilito al riguardo dal Garante della Privacy con il provvedimento generale dell'8 aprile 2010, che, rimarcando come l'istituto del bilanciamento degli interessi sia un'ideale alternativa all'obbligo di ottenere il consenso al trattamento da parte degli interessati, ne dà attuazione in tema di videosorveglianza, individuando espressamente "i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso", che ricorrono in presenza di

---

<sup>3</sup> Così la giurisprudenza: cfr. Cass. Pen. 26 novembre 2011 n. 44156

concrete situazioni che giustificano l'installazione delle telecamere a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.